



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado promossa da [REDACTED], nata a Vibo Valentia il 29.06.1990 e residente in Roma, via [REDACTED], (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'Avv.to Armando Maria De Nicola, nei confronti del **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché di **Roma Capitale**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Capitolina.

La ricorrente ha domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- “a) accertare e dichiarare che la signora è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza italiana;
- b) ordinare, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 396/2000, all'Ufficiale di Stato Civile di Roma Capitale la trascrizione di tale accertamento nei registri di Stato Civile;
- c) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali successive, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che rende le dichiarazioni di legge”.

La peculiare vicenda può essere sommariamente ricostruita come segue.

La ricorrente ha risieduto in Italia fin dalla nascita frequentando la scuola e poi lavorando. Nel 2004 suo padre, sig. [REDACTED], veniva riconosciuto come figlio dal sig. [REDACTED] acquistando la cittadinanza italiana e trasmettendola alla figlia *iure sanguinis*. Per l'effetto, a quest'ultima veniva ritirato il permesso di soggiorno, divenuto superfluo. Nel 2015, però, il Tribunale di Roma dichiarava la falsità del riconoscimento effettuato dal sig. [REDACTED]. La

decisione veniva confermata dalla Corte d'appello penale nel 2016 e diventava definitiva nel 2017 con la conferma della Corte di cassazione. Con decreto del 12.03.2008, il GIP del Tribunale di Roma invitava il Comune di Roma a non rilasciare più alcun documento ai coimputati dell'anzidetto procedimento onde evitare che gli stessi potessero avvantaggiarsi di una posizione giuridica risultata priva di fondamento giuridico. Da quel momento alla sig.ra [REDACTED] non fu più possibile ottenere un documento attestante sia la regolarità di soggiorno fino alla formale cancellazione della cittadinanza italiana, sia la stessa identità. Nel 2014, in seguito ad una serie di interventi chirurgici, la ricorrente restava invalida, ma non poteva ottenere la certificazione INPS per mancanza di documenti. A seguito di istanza presentata dal sig. [REDACTED] la III Sezione della Corte d'appello penale, con provvedimento del 20.12.2016, disponeva la revoca del provvedimento del GIP. In seguito all'inerzia degli uffici e di un'errata trasmissione dei dati dal Comune alla Procura, su istanza dell'interessata, la stessa Procura presentava ricorso al Tribunale ottenendo la rettificazione degli atti dello stato civile, con provvedimento del 5.4.2019. La ricorrente, quindi, avviava un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'impugnazione del diniego pronunciato dalla Commissione territoriale, le riconosceva lo status di rifugiata, stante il rischio di discriminazione legato all'appartenenza all'etnia Rom e alle condizioni di salute. Poiché il Comune di Roma provvedeva alla rettifica solo nel 2019, la ricorrente non poteva domandare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. l. 91/92 essendo trascorso più di un anno dal compimento della maggiore età.

In diritto, la ricorrente ha sostenuto che la perdita della cittadinanza e, soprattutto, l'impossibilità di richiederla entro l'anno dal compimento della maggiore età sono circostanze non imputabili ad una condotta negligente, bensì derivanti dai limiti imposti dalle decisioni assunte dalle autorità giudiziaria e amministrativa scaturite, peraltro, dalla valutazione della posizione giuridica di altro soggetto, ossia il padre dell'istante, le cui conseguenze sono ricadute anche su di lei. Sotto altro e connesso profilo, la ricorrente ha richiamato, onde sottolineare il limite invalicabile del diniego arbitrario da parte dello Stato del riconoscimento della cittadinanza, il quadro normativo nazionale e sovranazionale che contempla la tutela dei diritti dei minori, il divieto di discriminazioni razziali, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, la tutela dei diritti dei disabili e, in genere, dei diritti civili e politici.

Si è costituita Roma Capitale eccependo la carenza di legittimazione passiva agendo il Sindaco in veste di Ufficiale di Governo e, dunque, quale organo statale. Nel merito ha domandato la reiezione del ricorso. Non si è costituito il Ministero.

Preliminarmente va evidenziato che il ricorso risulta essere stato notificato sia al Ministero dell'interno, a Roma Capitale, domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina, al Sindaco di Roma, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma. Va, pertanto, disattesa, l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente.

Ciò chiarito, dalla documentazione prodotta, risulta che la ricorrente, affetta da grave disabilità con invalidità al 100%, è nata a Vibo Valentia nel 1990 e ha risieduto stabilmente in Italia, prima nel Comune di nascita e poi, dal 2001, a Roma, città ove risiede tuttora in v.

A. La stabile permanenza, l'integrazione e l'inserimento nel tessuto socio-culturale italiano si evincono anche dai permessi di soggiorno posseduti e dalla documentazione sanitaria e scolastica.

Orbene, circa le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto in parola, va premesso che "la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica." (*ex multis*, Cass. n. 12380/2017).

Nella specie risulta provata la residenza effettiva.

Ciò detto, con riferimento al limite temporale fissato dalla legge, trova applicazione l'art. 33 del d.l. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, il quale stabilisce che: "1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. 2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. 2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici"

La vicenda, come sinteticamente riportata, rivela in modo palmare che nessuna negligenza può essere imputata alla ricorrente, la quale si è trovata nell'obiettiva impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto di cui all'art. 4, comma 2, l. 92/91. La sua condizione è stata

pedissequamente determinata dalle decisioni dell'autorità giudiziaria e dell'amministrazione cui ella si è dovuta conformare.

Pertanto, in applicazione del citato 33 del d.l. 69/2013, secondo cui "all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione", il ricorso deve essere accolto.

- Per altro verso, neanche la condotta tenuta dall'amministrazione sulla base di una interpretazione rigorosa delle indicazioni contenute nelle decisioni giudiziarie non può considerarsi negligente. Da ciò discende la decisione di compensare le spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile;
- compensa le spese.
- Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 06/12/2022

Il Giudice  
*Corrado Bile*